

2) di disporre il finanziamento integrale della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 10887/2020 – come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 11529/2020 - relativa al Tipo di operazione 5.1.03 “Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche” del PSR 2014-2020 - di cui al bando unico regionale anno 2019, approvato con deliberazione n. 2402/2019;

3) di dare atto che le risorse necessarie, per un importo complessivo di Euro 5.036.789,14, sono reperite nell’ambito delle risorse libere del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020, a valere sul Tipo di operazione 5.1.03, quali rideterminate nella versione 10.1 del PSR 2014-2020;

4) di stabilire che i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca competenti provvedano alla concessione dei contributi

fino all’esaurimento della graduatoria di cui al precedente punto 2, dando atto che esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali viene riconosciuta natura formale e sostanziale di provvedimento concessorio a favore dei soggetti beneficiari;

5) di dare atto altresì che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

6) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 OTTOBRE 2020, N. 1308

Integrazione alla deliberazione di Giunta regionale n. 430/2020: approvazione del Piano di prelievo del cinghiale in selezione e in forma collettiva per la stagione venatoria 2020-2021

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l’art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l’approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ed in particolare l’art. 7 comma 2 che vieta il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall’articolo 30, comma 1, lettera l), della citata Legge n. 157/1992;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm. ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014; n. 56 ed in particolare l’art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell’attività venatoria, stabilendo, fra l’altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l’introito dei relativi proventi e le attività collegate all’attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell’assetto dell’esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii., ha imposto una revisione dell’intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”;

Richiamati in particolare, della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all’esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;

- l’art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale da proporre alla Regione per l’approvazione;

- l’art. 56 che, in particolare, prevede:

- al comma 2, relativamente alla caccia di selezione, che i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengano approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle Aziende venatorie, attraverso l’adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda Faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o Azienda venatoria regionale e che i tempi e le modalità del prelievo siano stabiliti dal calendario venatorio regionale;

- al comma 3 bis che, per far fronte all’impatto della specie cinghiale sulle produzioni agricole e rendere maggiormente efficace il prelievo, è ammessa la somministrazione di fonti trofiche

attrattive nell'attività di caccia di selezione e che la Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), individua le caratteristiche e le modalità tecniche di attuazione;

Visto il Regolamento Regionale del 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" che dispone, tra l'altro:

- che i distretti di gestione degli ungulati rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi;

- che i piani di prelievo del cinghiale, ripartiti in caccia collettiva ed in prelievo selettivo ed elaborati sulla base della stima oggettiva della consistenza, nonché i calendari degli abbattimenti, debbano essere presentati alla Provincia, ora Regione, per l'approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio, dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione di Parchi;

- che i piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale;

Visto, altresì, il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023" approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, ed in particolare la Parte 2, "OBIETTIVI GESTIONALI E AZIONI DI PIANIFICAZIONE" dove tra i macro-obiettivi di pianificazione definiti risulta il raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna selvatica e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità) prevedendo per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono al contempo responsabili di pesanti impatti alle attività antropiche come il cinghiale, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell'entità economica dei danni, ma si prefiggono quale risultato la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie. Nello specifico la Pianificazione delle azioni gestionali per il cinghiale (§ 2.5.2), definisce:

- nei comprensori 1 e 2 obiettivi non conservativi, assumendo come obiettivo la massima riduzione numerica possibile degli effettivi della specie: il prelievo venatorio deve quindi avvenire senza vincoli quali-quantitativi, mentre nel comprensorio 3 è consentita la gestione conservativa del cinghiale;

- un modello gestionale che prevede, tra l'altro:

- per il comprensorio 1, in virtù delle caratteristiche ambientali che lo contraddistinguono, la caccia di selezione, non escludendo a priori la possibilità di intervenire ricorrendo alla caccia collettiva;

- per i comprensori 2 e 3 l'ammissibilità a tutte le forme di caccia previste dal Regolamento Regionale;

- per i comprensori 1 e 2, in considerazione dell'obiettivo non conservativo, il prelievo selettivo effettuato con regolarità per tutto il periodo consentito;

- per i distretti a gestione non conservativa un prelievo senza limite numerico, da conseguirsi adottando, a seconda dei periodi, le forme di caccia ammesse dal calendario venatorio in vigore (selezione e collettiva), senza l'applicazione di quote proporzionali, ammettendo al prelievo selettivo tutti i cacciatori iscritti al distretto aventi i requisiti previsti;

- per i distretti a gestione non conservativa un prelievo distribuito per quote proporzionali tra caccia di selezione e caccia collettiva nei soli distretti "virtuosi", nei quali cioè il valore eco-

nomico dei danni è rimasto al di sotto dei parametri fissati per ciascun comprensorio e così determinati:

- in 5 €/kmq, nei distretti con estese porzioni (\geq del 25% della superficie complessiva) inserite nel comprensorio 1;

- in 26 €/kmq, nei distretti con estese porzioni inserite nel comprensorio 2, (nel raggio di 500 metri dal perimetro delle zone di protezione tale valore economico viene innalzato a 50 €/kmq);

- per i distretti a gestione conservativa è ammessa la ripartizione del piano di prelievo tra caccia collettiva e caccia di selezione e la proporzione tra le due forme di caccia è stabilita dal soggetto gestore. Deve essere comunque garantito l'intervento in selezione da parte dei cacciatori iscritti al distretto nel caso di impatto della specie sulle produzioni agricole nel periodo primaverile estivo anche su richiesta dell'agricoltore;

Preso atto altresì che il medesimo Piano Faunistico-venatorio regionale, con riferimento all'impatto della specie sulle produzioni agricole e sulla viabilità stradale, indica il prelievo selettivo nel periodo primaverile-estivo quale metodo di caccia da attuare prioritariamente nei distretti a vocazione agricola, con particolare riferimento a quelli nei quali è stata superata la soglia di danno tollerabile sopra richiamata;

Richiamata la propria deliberazione n. 429 del 4 maggio 2020, recante "Calendario venatorio regionale – Stagione 2020/2021" ed in particolare l'Allegato 1 della medesima che, tra l'altro, disciplina la caccia al cinghiale sia in forma selettiva sia in forma collettiva stabilendo giornate, tempi di prelievo, forme di caccia, modalità e prescrizioni;

Dato atto che ai sensi di quanto disposto dal soprarichiamato art. 56, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, gli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) ed i concessionari delle Aziende venatorie, hanno presentato per la stagione venatoria 2020/2021 le richieste, trattenute agli atti dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca competenti per territorio, relative al prelievo sia in forma selettiva, sia in forma collettiva della specie cinghiale;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 430 del 4 maggio 2020, con la quale è stato approvato il piano di prelievo del cinghiale in forma selettiva e in forma collettiva nella Regione Emilia-Romagna, nonché il calendario degli abbattimenti per la forma collettiva per la stagione venatoria 2020/2021, successivamente modificata con propria deliberazione n. 1220 del 21 settembre 2020;

Dato atto che, per quanto riguarda i periodi di prelievo indicati per i singoli distretti di gestione ricadenti nel territorio di Bologna di cui all'allegato parte integrante della citata propria deliberazione n. 430/2020, per mero errore materiale, non è stato specificato che relativamente alle porzioni di territorio ricadenti in Rete Natura 2000, così come previsto nelle "misure specifiche di conservazione" per il territorio bolognese, l'esercizio venatorio al cinghiale in forma collettiva è vietato nel mese di gennaio;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto all'integrazione della tabella relativa al prelievo del cinghiale nel territorio di Bologna, di cui all'allegato alla citata propria deliberazione n. 430/2020, precisando che nei territori ricadenti nei Siti della Rete Natura 2000 il periodo di prelievo del cinghiale in forma collettiva è consentito dal mese di ottobre sino al mese di dicembre inclusi;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra-

zioni” e ss.mm.ii.;

Richiamata la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020, recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l'allegato D, recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Richiamate altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37 comma 4;

- le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii.;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 733 del 25 giugno 2020 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza covid-19. Approvazione”;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni

procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestata la regolarità dell’istruttoria e dell’assenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi

A voti unanimi e palesi
delibera

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di integrare la tabella relativa ai periodi di prelievo del cinghiale nel territorio di Bologna, di cui all’allegato alla propria deliberazione n. 430/2020, così come modificato con propria deliberazione n. 1220/2020, con la seguente disposizione: “Nei territori ricadenti nei Siti della Rete Natura 2000 il periodo di prelievo del cinghiale in forma collettiva è consentito dal mese di ottobre al mese di dicembre inclusi”;

3) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

4) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 OTTOBRE 2020, N. 1309

PSR 2014-2020 - Deliberazioni n. 1920 del 14/11/2016, n. 6 e n. 7 dell'11/01/2017 - Avvisi pubblici - Misura 7 - tipi di operazione 7.4.01, 7.2.01 e 7.4.02: ulteriore differimento del termine unico di fine lavori, rendicontazione delle spese e presentazione della domanda di pagamento a saldo e differimento dei termini di validità delle graduatorie sui tipi di operazione 6.4.01 e 6.4.02 di cui alle deliberazioni n. 1212 e n. 1979 del 2019

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’epidemia di COVID-19;

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del giorno 11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del giorno 11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del